



COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE TURISTICO

REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI AREE ALLE ATTIVITA' DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE
(Legge 18.3.1968 n° 337)

Indice generale

Capo I - Disposizioni Generali.....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Tutela delle specie animali impiegate negli spettacoli viaggianti e nei circhi	3
Art. 4 – Individuazione delle aree disponibili	3
Art. 5 - Tipologia e durata delle concessioni	4
Art. 6 - Competenze degli Uffici Comunali.....	4
Capo II - Parco divertimenti tradizionale del Settembre Castellazese.....	5
Art. 7 – Parco divertimenti allestito per il Settembre Castellazese	5
Art. 8 - Contenuto delle domande ed istruttoria	5
Art. 9 – Criteri di priorità per la partecipazione al parco divertimenti tradizionale.....	6
Art. 10 – Mancata presentazione dell’istanza, rinunce, sostituzioni e cambi di attrazione.....	6
Art. 11 - Successioni e Subentri	6
Art. 12 - Attività commerciali complementari	7
Capo III - Installazione di singole giostre, piccoli complessi di attrazione, circhi equestri	8
Art. 13 - Presentazione e contenuto delle domande.....	8
Art. 14 – Istruttoria.....	8
Capo IV - Disposizioni comuni.....	9
Art. 15 - Divieto di sub concessione	9
Art. 16 - Rappresentanza.....	9
Art. 17 - Prescrizioni per l'installazione	9
Art. 18 – Obblighi del concessionario	9
Art. 19 - Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.....	10
Art. 20 - Responsabilità civile.....	10
Capo V - Revoche e Sanzioni.....	11
Art. 21 - Revoche della concessione di occupazione del suolo pubblico	11
Art. 22 – Sanzioni	11
Capo VI - Disposizioni Finali.....	12
Art. 23 - Disposizioni finali e di rinvio.....	12
Art. 24 – Entrata in vigore ed abrogazioni.....	12

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 e sue norme di attuazione, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento non permanenti, dei piccoli complessi di attrazioni e degli spettacoli circensi.
- 2) Qualora aree di proprietà privata, non recintate e comunque soggette ad uso pubblico siano messe a disposizione per attività dello spettacolo viaggiante, sono considerate aree pubbliche a tutti gli effetti e soggette alla disciplina del presente Regolamento. Nell'ipotesi di aree private, tranne che per quanto riferito all'occupazione del suolo pubblico, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2 – Definizioni

- 1) Sono considerate “spettacoli viaggianti”, ai sensi dell'art. 2 Legge n. 337 /1968, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento permanenti anche se in maniera stabile.
Per “parco divertimenti” si intende un complesso organizzato di attrazioni di spettacolo viaggiante; rientrano in detta categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.
Per “piccolo complesso di attrazioni” si intende un insieme di strutture mobili il cui numero non costituisca, ai sensi della vigente normativa di settore, un parco divertimenti.
Si definiscono attività circensi quelle previste dalla legge n. 337/1968 e dalle circolari ministeriali n. 4 del 04/06/1986 e n. 4803/Tb30 del 27/09/1989 e s.m.i.

Art. 3 – Tutela delle specie animali impiegate negli spettacoli viaggianti e nei circhi

- 1) Nel caso di attrazioni con animali (circhi o altro) deve essere documentata l'idoneità dei ricoveri e lo stato generale degli animali stessi.
L'Amministrazione Comunale accoglie in modo particolarmente favorevole le attività che non utilizzano animali come attrazione per i propri spettacoli.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n.189 recante “*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*”.

Art. 4 – Individuazione delle aree disponibili

- 1) L'installazione di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento non permanenti, dei piccoli complessi di attrazioni e di quanto necessario allo svolgimento di spettacoli circensi deve essere effettuata esclusivamente in aree pubbliche, ad uso pubblico o private destinate a tale scopo ed individuate ai sensi della legge n. 337/1968.
- 2) La Giunta Comunale, come previsto all'art. 9 legge n. 337 del 1968, individua, con propria deliberazione, le aree del territorio comunale disponibili ed idonee da destinarsi alle installazioni di cui al comma 1.
- 3) L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato, secondo il disposto della normativa vigente, con cadenza annuale; qualora la Giunta Comunale non provveda con proprio, apposito

atto deliberativo all'aggiornamento, si ritiene confermato l'elenco di cui all'ultima deliberazione adottata.

- 4) E' vietato rilasciare concessioni allo spettacolo viaggiante ed ai circhi nelle aree, pubbliche, private ad uso pubblico e private, non incluse nell'elenco di cui al presente articolo.
- 5) Nelle aree individuate con le modalità di cui al comma 2, in occasione dei parchi di divertimento e, più in generale, di installazione di attrazioni varie, potranno essere riservate delle zone agli artisti di strada, ai piccoli punti di spettacolo rappresentativo ed alle Associazioni Locali e di Volontariato che realizzino attività di tipo spettacolare, sempre che non impediscano od ostacolino la regolare attività del parco divertimenti e/o delle attrazioni installate.

Art. 5 - Tipologia e durata delle concessioni

- 1) Le concessioni delle aree comunali per qualsiasi tipologia di spettacolo viaggiante sono di norma temporanee.
- 2) Per singole attrazioni o per piccoli complessi con meno di 6 attrazioni, non costituenti parco di divertimento, da installare nelle zone ed aree del territorio comunale ritenute idonee ed a ciò destinate, potranno essere rilasciate concessioni temporanee per un tempo massimo di 10 giorni. Eventuali proroghe al periodo prestabilito potranno essere concesse previa motivata richiesta dell'interessato.
- 3) Per il parco divertimenti che annualmente ricorre nell'ambito delle manifestazioni organizzate per la festa patronale denominata "Settembre Castellazese" e che trova specifica disciplina nel successivo Capo II, le concessioni vengono rilasciate per un tempo massimo di giorni tredici nel periodo individuato dal mercoledì antecedente la terza domenica di Settembre e fino al lunedì successivo la quarta domenica di Settembre.

Art. 6 - Competenze degli Uffici Comunali

- 1) Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico in caso di attrazioni, spettacoli viaggianti e circhi equestri sono rilasciate, su istanza di parte, dal Servizio Polizia Municipale a cui è affidata di norma la gestione dell'istruttoria relativa.
- 2) Il Servizio Polizia Municipale è altresì competente per l'organizzazione dei parchi di divertimento e l'assegnazione del posto ad ogni titolare di concessione. Al fine di meglio espletare tali operazioni, il suddetto Servizio potrà avvalersi della collaborazione degli altri Uffici Comunali e di eventuali Commissioni appositamente costituite.

Capo II - Parco divertimenti tradizionale del Settembre Castellazese

Art. 7 – Parco divertimenti allestito per il Settembre Castellazese

- 1) Il parco divertimenti tradizionale del Settembre Castellazese si svolge annualmente nel territorio comunale in occasione della Festa Patronale che cade la terza domenica di settembre. Il periodo di allestimento e permanenza del parco divertimenti decorre indicativamente dal mercoledì antecedente il giorno della Festa Patronale e fino alla domenica successiva.
- 2) I titolari delle attività dello spettacolo viaggiante che intendano ottenere la concessione di un'area per installare una o più attrazioni all'interno del parco divertimenti tradizionale sono tenuti a presentare apposita istanza che dovrà pervenire al Comune di Castellazzo Bormida entro il 31 Maggio dell'anno per cui è richiesta l'installazione.
- 3) Le istanze che perverranno oltre i termini indicati al comma 2 saranno considerate per ciò stesso irricevibili e quindi archiviate. Farà fede della data il timbro di acquisizione al protocollo comunale.
- 4) Le istanze non validamente e tempestivamente presentate non costituiranno titolo preferenziale per l'avvenire.
- 5) Durante il periodo di apertura del parco tradizionale non verranno concesse autorizzazioni temporanee per attrazioni dello spettacolo viaggiante o similari al di fuori del parco ed in concorrenza con il medesimo.

Art. 8 - Contenuto delle domande ed istruttoria

- 1) Le domande, da presentarsi in carta resa legale con l'apposizione di idonea marca da bollo, dovranno contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente ed il numero di codice fiscale;
 - b) l'indicazione della ragione sociale, del codice fiscale / partita iva, della sede legale e le generalità complete del legale rappresentante in caso di società;
 - c) la residenza dell'esercente o altro luogo dove ricevere eventuali comunicazioni e il recapito telefonico;
 - d) precisa denominazione dell'attrazione che si intende installare risultante dal nulla osta ministeriale (per tiri e rotonde occorre precisare esattamente il tipo di gioco)
 - e) precisa indicazione della superficie d'ingombro dell'attrazione ad installazione avvenuta comprensiva di sporgenze, vano cassa, ingombri aerei;
 - f) precisa indicazione del periodo per cui si richiede la concessione per l'occupazione dell'area inteso dal giorno di arrivo ed effettivo inizio dell'occupazione al giorno di effettivo sgombero dell'area stessa
 - g) copia licenza di esercizio rilasciata dal Comune di residenza;
- 2) L'Amministrazione Comunale esaminate, applicando i criteri di priorità di cui all'art. 9 del presente Regolamento, le istanze complete e pervenute in tempo utile, provvederà ad inviare comunicazione scritta a ciascuno dei richiedenti circa l'esito dell'istruttoria almeno 30 giorni prima della data d'inizio del parco.
- 3) I soggetti ammessi alla partecipazione al parco divertimenti, ad avvenuta installazione e comunque prima dell'effettivo inizio dell'attività, dovranno produrre:
 - certificato di collaudo statico delle strutture sottoscritto da un tecnico abilitato;
 - relazione di corretto montaggio dell'attrazione sottoscritta da un tecnico abilitato o presentata dal richiedente in forma autocertificativa;
 - relazione di messa a norma dell'impianto elettrico sottoscritta da un tecnico abilitato;
 - copia della polizza assicurativa di responsabilità civile.

- ricevuta di avvenuto versamento di quanto dovuto a titolo di tassa occupazione suolo pubblico

Art. 9 – Criteri di priorità per la partecipazione al parco divertimenti tradizionale

- 1) Le richieste di partecipazione al parco divertimenti realizzato in occasione della festa patronale “Settembre Castellazese” verranno esaminate tenendo conto dei seguenti titoli preferenziali, in ordine decrescente di importanza:
 1. Maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione (con lo stesso tipo di attrazione);
 2. Maggiore anzianità di mestiere (documentata);
 3. Maggior anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti gli spettacoli viaggianti (documentata);
 4. Eventuale residenza nel Comune.
- 2) L’anzianità di frequenza deve essere continuativa. Può essere ammessa, senza incorrere nella perdita della priorità acquisita, l’assenza, preventivamente comunicata al Comune, per un solo anno e per seri e documentati motivi.
- 3) La maggiore anzianità di presenza alla manifestazione con la medesima tipologia di attrazione di cui al punto 1) viene valutata, in sede di prima applicazione del presente Regolamento, a decorrere dall’anno 2004, essendo questa la prima edizione in cui è stata registrata la partecipazione al parco dei singoli operatori.
- 4) A parità di titoli le attrazioni di assoluta novità o grande spettacolarità verranno privilegiate rispetto alle altre. Sono considerate “novità” quelle attrazioni, provviste di licenza di esercizio, che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del Parco, che non costituiscono semplice innovazione e/o modificazione di attrazioni già esistenti.

Art. 10 – Mancata presentazione dell’istanza, rinunce, sostituzioni e cambi di attrazione

- 1) Nel caso in cui l’operatore dello spettacolo viaggiante, che pure abbia già partecipato ad una o più edizioni del parco divertimenti tradizionale, non presenti istanza di partecipazione per più di un anno verrà meno qualsiasi priorità acquisita, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 9.
- 2) Qualora l’esercente che abbia ottenuto la concessione di un’area, rinunci alla partecipazione al parco divertimenti, anche per una sola edizione, perde qualsiasi priorità acquisita, fatto salvo il caso in cui la mancata partecipazione sia da imputarsi a comprovati e documentati giustificati motivi indipendenti dalla volontà dell’esercente e/o cause di forza maggiore. Si considera causa di forza maggiore il guasto tecnico improvviso dell’attrazione e l’impossibilità ad una repentina sostituzione.
- 3) La sostituzione di un’attrazione con altra dello stesso tipo, uguale o analoga le cui misure d’ingombro siano pari o inferiori alla vecchia attrazione, è consentita e non comporta alcuna penalizzazione ai fini della valutazione del criterio di maggiore anzianità di frequenza. In caso di guasto che renda inutilizzabile l’attrazione, l’esercente può sostituirla con una nuova, uguale alla precedente o con una analoga per categoria e dimensioni senza perdere l’anzianità.
- 4) Nel caso di cambio di attrazione da parte del concessionario, intendendosi per cambio il cambiare tipologia di attrazione pur mantenendo la medesima categoria, non si ha perdita di anzianità nella frequenza del parco divertimenti.

Art. 11 - Successioni e Subentri

- 1) In caso di decesso o cessazione definitiva del titolare dell’attrazione, l’anzianità da quest’ultimo acquisita sarà interamente riconosciuta al subentrante.

Il trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con idonea documentazione attestante l'avvenuto trasferimento dell'attrazione oggetto della concessione.

Art. 12 - Attività commerciali complementari

- 1) Sono considerate attività commerciali complementari al parco i “banchi dolci”, i “banchi di zucchero filato”, “pop corn” e banchi per la somministrazione di alimentari e bevande, particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei parchi di divertimento. La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni.
- 2) Le attività commerciali di cui al comma 1 tradizionalmente operanti nel parco e aventi come caratteristica la commercializzazione di dolci e prodotti gastronomici tipici sono assimilabili a tutti gli effetti al comparto attrazioni e pertanto soggette alla stessa disciplina ai fini dell'assegnazione ed occupazione del posto. I titolari di tali attività sono tenuti ad osservare, in quanto compatibili, le norme di cui al presente Regolamento.
- 3) I titolari delle attività complementari devono in ogni caso produrre, in allegato alla domanda, copie dell'autorizzazione amministrativa al commercio su area pubblica rilasciata dal Comune di residenza e delle autorizzazioni sanitarie relative.

Capo III - Installazione di singole giostre, piccoli complessi di attrazione, circhi equestri

Art. 13 - Presentazione e contenuto delle domande

- 1) Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di singole giostre, di piccoli complessi di attrazioni di circhi equestri e degli altri spettacoli circensi, da presentarsi esclusivamente in forma scritta, dovranno pervenire al competente Servizio di Polizia Municipale del Comune di Castellazzo Bormida almeno 30 giorni prima della data prevista per l'installazione.
- 2) Ciascuna domanda, sia per singola giostra e/o per piccolo complesso di attrazioni, sia per circo equestre dovrà recare le indicazioni ed essere corredata dalla documentazione prevista dal precedente articolo 8.

Art. 14 – Istruttoria

- 1) Il competente Servizio di Polizia municipale del Comune di Castellazzo Bormida prenderà in esame le istanze e comunicherà all'interessato l'esito dell'istruttoria secondo quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. e comunque in tempo utile affinché l'interessato possa agevolmente provvedere all'installazione.
- 2) Ad avvenuta installazione e comunque prima di iniziare l'attività i titolari di singole giostre o piccoli complessi di attrazioni dovranno produrre la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 8 del presente Regolamento. Nel caso di attività circensi oltre alla predetta documentazione dovranno essere prodotti:
 - planimetria relativa all'interno del circo;
 - collaudo statico delle tribune con relazione tecnica;
 - schema degli impianti elettrici;
 - certificato ignifugo del tendone;
 - dichiarazione di corretto montaggio delle strutture.Per la mancata produzione di uno dei documenti richiesti il concessionario verrà considerato rinunciatario a tutti gli effetti.
- 3) Le istanze sia per singole giostre e complessi di attrazioni che per le attività circensi potranno in ogni caso essere accolte trascorsi non meno di trenta giorni dalla fine dell'ultima concessione.
- 4) Nell'ipotesi di richieste concorrenti, relative alla medesima area e per il medesimo periodo, verranno applicati i criteri di priorità di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
In subordine, a parità di titoli, verrà data precedenza all'istanza presentata per prima e farà fede della data il timbro di ricezione al protocollo comunale.

Capo IV - Disposizioni comuni

Art. 15 - Divieto di sub concessione

- 1) Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione, è tenuto ad installare l'impianto, di cui è proprietario, per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione. E' vietata in ogni caso la sub - concessione delle aree .

La violazione al presente articolo comporta la revoca della concessione e non verrà consentito né al cedente né al cessionario di partecipare al parco divertimenti.

Art. 16 - Rappresentanza

- 1) Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla personalmente. Lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali di lavoro.
- 2) Per le Società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa licenza di esercizio, la gestione dovrà essere effettuata dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 17 - Prescrizioni per l'installazione

- 1) Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti prescrizioni per l'installazione delle attrazioni:
 - a) ottemperare a tutte le indicazioni circa la collocazione nell'area designata, ed alle disposizioni per l'esercizio dell'attrazione, producendo la necessaria certificazione di collaudo e di corretto montaggio di ogni singola attrazione;
 - b) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro, l'efficienza e la sicurezza dell'attrazione;
 - c) collocare le carovane ed i cariaggi normalmente al seguito degli spettacoli viaggianti ed attrazioni assimilabili secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Municipale;
 - d) non occupare l'area oggetto della concessione prima del periodo indicato nella stessa;

Art. 18 – Obblighi del concessionario

- 1) Al titolare di attività dello spettacolo viaggiante concessionario di area pubblica nel territorio comunale di Castellazzo Bormida è fatto obbligo di:
 - a) ritirare l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico relativamente all'installazione dell'attrazione ed esibirla ad ogni eventuale richiesta di qualsivoglia Forza di Polizia.
 - b) iniziare l'attività di occupazione del suolo pubblico e cessarla nelle date stabilite dalla relativa autorizzazione, fatto salvo per gravi motivi documentabili e per particolari esigenze dovute cause di forza maggiore da segnalarsi tempestivamente in forma scritta all'Amministrazione Comunale;
 - c) rispettare gli orari di inizio e fine dell'attività previsti dal vigente Regolamento di Attuazione del piano Comunale di Classificazione Acustica, nonché i limiti relativi alle emissioni sonore prodotte da altoparlanti e simili stabiliti dalla normativa sull'inquinamento acustico e dal suddetto regolamento.
 - d) vigilare sempre, personalmente o a mezzo di incaricato, ogni attrazione durante l'orario di apertura.

- e) mantenere pulita e sgombra da rifiuti l'area concessa sia per l'attrazione che per le roulotte durante tutto il periodo di permanenza;
- f) restituire l'area concessa nelle condizioni di ordine, pulizia e nel medesimo stato in cui è stata consegnata; se vi fossero delle irregolarità o danni già esistenti questi devono essere immediatamente segnalati alla Polizia Municipale.
- g) attenersi alle disposizioni, anche verbali, impartite dal Comando di Polizia Municipale relative alla collocazione delle attrazioni ed al corretto utilizzo dell'area assegnata.
- h) esporre in modo chiaro e ben visibile il prezzo previsto per l'accesso allo spettacolo e/o attrazione.
- i) rispettare pienamente le vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché, osservare tutte le norme di pubblica sicurezza

Art. 19 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

- 1) Per l'occupazione del suolo comunale, in base all'art. 1 della legge 18.3.1968 n. 337, con la quale viene riconosciuta la funzione sociale all'attività dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe previste dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.
Dell'avvenuto pagamento della tassa, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi comunali di controllo ogni qualvolta sarà richiesta.
- 2) Il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale, escluderà il concessionario da nuove assegnazioni per almeno un anno e lo stesso potrà essere riammesso solo allorquando abbia estinto ogni debito.

Art. 20 - Responsabilità civile

- 1) Il concessionario è responsabile per l'attrazione, per le carovane e per gli altri mezzi necessari al trasporto nonché di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione.
- 2) Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni o molestie a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale, indipendentemente dalla concessione rilasciata.

Capo V - Revoche e Sanzioni

Art. 21 - Revoche della concessione di occupazione del suolo pubblico

- 1) E' facoltà del Comune, per motivi di ordine, sicurezza e sanità pubblica nonché per altri motivi di pubblica utilità, provvedere alla revoca della concessione del suolo pubblico; la suddetta revoca dà diritto esclusivamente allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.
- 2) La concessione di suolo pubblico è altresì revocata in caso di accertata grave violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento. In quest'ultimo caso, trattandosi di comportamento illecito del concessionario, la revoca non darà diritto ad alcun tipo di rimborso di quanto versato a titolo di tassa o canone
- 3) La concessione del suolo pubblico è sempre revocata nel caso cui gli spettacoli viaggianti ed attrazioni assimilabili utilizzino animali sottoposti a fatiche o lavori insopportabili per le loro caratteristiche o comunque maltrattati.

Art. 22 – Sanzioni

- 1) Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, sono accertate dagli organi preposti al controllo con le modalità previste dalla legge 24/11/1981 n. 689 e sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto Comunale.
- 2) Qualora la violazione accertata rivesta carattere di particolare gravità, tanto da comportare la revoca della concessione dell'area, al trasgressore non sarà concessa alcuna autorizzazione per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante nel Comune di Castellazzo Bormida per almeno 1 anno.

Capo VI - Disposizioni Finali

Art. 23 - Disposizioni finali e di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa integrale rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia, nonché alle norme statutarie vigenti ed a quelle regolamentari interne dell'Ente se ed in quanto applicabili.

Art. 24 – Entrata in vigore ed abrogazioni

- 1) In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 della relativa deliberazione di approvazione ed all'intervenuta esecutività della predetta deliberazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per ulteriori giorni 15 ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Dalla medesima data è abrogata qualsiasi norma regolamentare in materia non compatibile con il presente Regolamento.

- ✓ Deliberazione approvazione: C.C. n. 41 del 28/09/2006 pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 02/10/2006 al 16/10/2006, esecutiva dal 12/10/2006;
- ✓ Ripubblicazione modifica regolamento per giorni quindici: dal 17/10/2006 al 31/10/2006;
- ✓ Entrata in vigore: dal 01/11/2006